

***Abstract:***

*Ove il cliente, intenzionato a sottoscrivere un piano di risparmio per costituirsi un capitale da utilizzare al termine dell'attività lavorativa, sottoscriva invece un contratto di mutuo, sussistono i presupposti per annullamento del contratto ex artt. 1427 ss. c.c.*

*Ricorre infatti un errore essenziale, in quanto attinente la stessa natura del contratto concluso, e riconoscibile, poiché il funzionario della banca, usando la normale diligenza, avrebbe dovuto accorgersi che non era quello l'intento del cliente.*

**TRIBUNALE DI PERUGIA**

**REPUBBLICA ITALIANA**

**IN NOME DEL POPOLO ITALIANO**

Il Tribunale di Perugia Sezione civile in persona del G.I. Dott. XXXX in funzione di Giudice Unico ha pronunciato la seguente

**SENTENZA**

Nella causa civile iscritta al n. XXXX R.G.C.

**TRA**

XXXX, rappresentata e difesa dall'Avv. XXXX presso il quale elettivamente si domicilia in XXXX presso lo studio dell'Avv. XXXX per delega a margine dell'atto di costituzione datato 13.2.2008.

**-ATTRICE-**

**E**

Banca XXXX, rappresentata e difesa dagli Avv.ti XXXX, YYYY e ZZZZ, presso quest'ultimo elettivamente domiciliata in XXXX, per delega in calce alla copia notificata della citazione.

**-CONVENUTA-**

**OGGETTO:** annullamento contratto

**CONCLUSIONI DELLE PARTI**

**PER L'ATTRICE:** Voglia il Tribunale adito, disattesa ogni contraria istanza ed eccezione: annullare il contratto denominato XXXX concluso in data 5.9.2000 per errore e/o dolo, nonché per difetto assoluto di uno dei requisiti essenziali del contratto sinallagmatico, vale a dire la sussistenza di prestazioni corrispettive, per i motivi tutti di cui in narrativa. Con ogni consequenziale restituzione in ordine a tutte le somme ad oggi versate dall'istante all'istituto

convenuto. Condannare inoltre parte convenuta al ristoro dei danni tutti cagionati all'attrice per i titoli e le causali di cui in narrativa, nei modi e termini che saranno quantificati in corso di causa e/o comunque quanto meno in via equitativa.

**PER LA CONVENUTA:** si ribadisce l'infondatezza delle pretese attoree e si chiede che il Tribunale, *contrariis reiectis* respinga nel merito tutte le domande avverse perché infondate in fatto e in diritto e comunque non provate; il rigetto delle istanze istruttorie avversarie. Non si accetta il contraddittorio su domande e/o eccezioni nuove o diverse.

### **SVOLGIMENTO DEL PROCESSO**

Con citazione ritualmente notificata l'attrice XXXX esponeva: che in data 5.9.2000 aveva stipulato con la Banca YYYY, poi assorbita dalla Banca XXXX, un piano finanziario denominato XXXX per l'importo di £. 977.077.800; che tale piano consisteva nell'erogazione di un mutuo fantasma per l'esorbitante importo di un miliardo di lire, interamente vincolato all'investimento in prodotti finanziari di proprietà della stessa banca, somma tuttavia mai erogata;

che a fronte di tali somme virtuali era stato invece richiesto all'attrice un esborso mensile di £. 6.000.000 per trenta anni, cifra del tutto spropositata alle capacità finanziarie dell'attrice che all'epoca della sottoscrizione era addirittura disoccupata;

che l'operazione era stata condotta dall'allora Direttore della Filiale Sig. XXXX il quale aveva carpito all'attrice con artifici e raggiri la sottoscrizione del piano finanziari prospettando facili guadagni in tempi brevi e la possibilità di recedere dal piano in qualsiasi momento;

che l'operazione doveva ritenersi illegittima ed annullabile per errore e dolo o ancora per mancanza dell'elemento-sinallagmatico, atteso che a fronte di onerose obbligazioni dell'attrice mancava assolutamente la controprestazione della banca.

Ciò esposto concludeva come riportato in epigrafe.

Si costituiva la Banca XXXX, che eccepiva il proprio difetto di legittimazione atteso che la stipulazione del piano finanziario era stata effettuata con la Banca YYYY.

Nel merito chiedeva il rigetto della domanda atteso che il piano finanziario XXXX era del tutto legittimo e trasparente; inoltre particolarmente adatto ad una persona giovane, che voglia costituirsi, mediante risparmi mensili, un capitale da utilizzare al termine dell'attività lavorativa o, comunque, in età più avanzata. Secondo la convenuta l'attrice, definitasi come persona avente esperienza finanziaria ed alta propensione al rischio, era stata informata dettagliatamente di ogni aspetto dell'operazione.

Concludeva pertanto come riportato in epigrafe.

Istruita la causa documentalmente e mediante escussione di un teste indotto dall'attrice, sulle conclusioni delle parti come riportate in epigrafe la causa veniva trattenuta in decisione con assegnazione dei termini ex art. 190 c.p.c.

### **MOTIVI DELLA DECISIONE**

Va preliminarmente rilevato che l'eccezione di difetto di legittimazione passiva sollevata dalla banca convenuta, in quanto non riproposta in sede di precisazione delle conclusioni, deve ritenersi implicitamente abbandonata.

Nel merito va rilevata la fondatezza della domanda attrice con riferimento alla richiesta di annullamento del contratto *inter partes* essendo stato il consenso dell'attrice frutto di errore essenziale riconoscibile dall'altra parte ai sensi dell'art. 1427 e segg. c.c.

Invero, nel corso dell'istruttoria è emerso che l'attrice all'epoca della sottoscrizione del piano finanziario aveva XXXX anni ed era disoccupata; l'intento che la stessa intendeva raggiungere attraverso l'operazione *de qua* era quella di accantonare gradualmente del denaro per il futuro; solo due anni dopo l'operazione l'attrice avrebbe costituito insieme al coniuge la s.a.s.

XXXX, assumendo la carica di amministratrice, inserendosi, così, nel mondo del lavoro (cfr. deposizione del teste XXXX).

Orbene, alla luce dell'istruttoria svolta appare evidente l'errore in cui è incorsa l'attrice nel sottoscrivere il piano finanziario XXXX, allorché, anziché impegnarsi in un piano di risparmio per il futuro, come era sua intenzione, venne a richiedere la concessione di un finanziamento per un importo che si aggirava intorno al miliardo di lire, pur essendo disoccupata e quindi priva di redditi, impegnandosi, altresì, al pagamento mensile della somma di £. 6000000 per trent'anni, onere che, in considerazione delle sue condizioni, non era certamente in grado di sostenere.

Trattasi dunque di un errore essenziale in quanto colpisce la natura stessa del contratto, erroneamente ritenuto dall'attrice un piano di risparmio mentre in concreto consisteva nella richiesta di concessione di un finanziamento di circa un miliardo.

Dell'errore alla base della stipulazione deve ritenersi che l'istituto bancario, attraverso i suoi funzionari, fosse perfettamente consapevole.

Certamente il funzionario che si occupò dell'operazione era in grado di comprendere, con la normale diligenza, che l'intento dell'attrice non era certamente quello di richiedere un finanziamento di un miliardo, visto che all'epoca ella era disoccupata (circostanza senz'altro nota ad un istituto bancario che prima di stipulare assume tutte le necessarie informazioni del caso), ma quello di accantonare denaro per il suo futuro. Inoltre lo stato di disoccupazione dell'attrice era chiaramente indice dell'impossibilità della stessa di far fronte al considerevole esborso mensile di £. 6.000.000.

Dunque l'errore da cui venne viziato il consenso della parte attrice era essenziale e riconoscibile dall'altro contraente con la diligenza propria di un operatore finanziario.

In siffatta situazione non assume alcun rilievo la circostanza che l'attrice abbia sottoscritto il testo contrattuale e che risulti barrata nella prima pagina la

casella secondo cui l'attrice aveva un'alta esperienza finanziaria e un'alta propensione per il rischio; invero, l'istruttoria svolta ha posto in evidenza che il consenso dell'attrice all'operazione *de qua* fu viziato da un errore circa la natura stessa del contratto e che l'errore era riconoscibile dalla controparte.

Deve dunque dichiararsi l'annullamento del contratto XXXX stipulato dall'attrice in data 5.3.2000 con la conseguente condanna della Banca convenuta alla restituzione, in favore dell'attrice, delle somme dalla stessa versate in esecuzione del contratto, oltre gli interessi legali dal versamento al saldo.

Va invece disattesa l'ulteriore richiesta di risarcimento danni, dei quali l'attrice non ha fornito la prova.

L'accoglimento della domanda di annullamento del contratto perché viziato da errore esonera questo giudice dall'esame delle altre questioni proposte e dibattute dalla parti.

Le spese, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza della parte convenuta.

### **P.Q.M.**

Il Tribunale, in persona del G.I. Dott. XXXX in funzione di Giudice Unico, definitivamente pronunciando nella causa di cui in epigrafe, così provvede:

dichiara la nullità del contratto XXXX stipulato dalla parte attrice XXXX in data 5.3.2000;

condanna la Banca Monte dei Paschi di Siena alla restituzione, in favore dell'attrice, delle somme dalla stessa versate in esecuzione del contratto, oltre interessi legali dal versamento al saldo; condanna la Banca Monte dei Paschi di Siena s.p.a. al rimborso in favore dell'attrice delle spese del presente giudizio che liquida in euro XXXX per spese, euro XXXX per diritti e euro XXXX per onorari, oltre ai rimborsi forfettario e accessori di legge.

Perugia, 22.9.2008

Il G.I.

Dott. XXXX

